

Collegio Arbitrale

Sentenza arbitrale ex art. 823 cpc

NELLA CONTROVERSIA TRA

Giovanni Rolando, nato a Tortona il 24 maggio 1953, residente in Ravenna, via di Roma, 42, cf RLN GNN 53E24 L304 L, di seguito indicato per brevità come Rolando;

E

Giuseppe Ferraro, nato a Palizzi (RC) il 5 febbraio 1940 residente in Genova, corso Ales de Stefanis, 7/44, cf FRR GPP 40B05 G277 P, nella sua qualità di presidente dell'Associazione Nobiliare Cisalpina, di seguito indicato per brevità come Ferraro.

PREMESSA

Con compromesso *ex art. 807 cpc* le parti hanno nominato il presente collegio arbitrale incaricandolo di decidere sulla controversia esistente tra loro.

Il motivo del contendere deriva dal fatto che il Rolando allega e sostiene in tutte le sedi pubbliche e private, con tutti i mezzi a sua disposizione, di essere, sotto il nome regale di Gianni, il Principe di San Bernardino, stato indipendente e dotato di autonomia giuridica e organizzazione statale, con tutti i diritti e privilegi che ne conseguono.

Il Ferraro, in proprio e asseritamente nella sua qualità di presidente di una associazione che diffonde e tutela i valori araldici e nobiliari, si ritiene offeso da tali affermazioni, che sostiene essere non corrispondenti al vero e velleitarie. Ha quindi diffidato il Rolando dal continuare nelle sue pretese, minacciando in caso contrario di opporsi alle stesse in ogni sede legale.

Concordando le parti sul fatto che una lunga diatriba in sede giurisdizionale non corrisponde agli interessi della verità e della giustizia, si sono accordate sull'opportunità di affidare la decisione a un collegio formato da tre arbitri, due dei quali nominati da una delle parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato congiuntamente.

Sono stati quindi nominati i seguenti arbitri:

- avvocato Marina Romeo, presidente,

Giuseppe Ferraro
Giuseppe Ferraro
Giuseppe Ferraro

- abogada Rosanna Serra per il Ferraro;
- avvocato Casimiro Mastino per il Rolando.

Il collegio arbitrale è stato quindi incaricato di decidere sulla controversia così formulata:

“Decida il collegio se Giovanni Rolando è realmente, come asserisce, sotto il nome regale di Gianni, il Principe dello Stato Sovrano di San Bernardino, con privilegio di immunità diplomatica, diritto di extraterritorialità nella sua residenza e la qualità di fons honorum”.

Il compromesso di arbitrato ha conferito agli arbitri il potere di decidere la controversia con procedura libera, anche tramite interrogatorio delle parti ed eventuale audizione di persone informate sui fatti oltre che assunzione di documenti.

Le parti sono state quindi convocate in Sassari, viale Umberto I, 98 presso la sede del collegio arbitrale, dove sono state liberamente interrogate e hanno avuto modo di presentare documenti a sostegno dei rispettivi punti di vista.

In seguito all'istruttoria, il collegio si è riunito e ha deciso come in dispositivo, in favore del Rolando.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa metodologica

Le pretese e allegazioni del Rolando devono essere scisse in due diversi punti, ognuno dei quali richiede una diversa considerazione giuridica e base fattuale. Il primo punto è se sussista concretamente una realtà statale definibile come Principato di San Bernardino, che si possa considerare soggetto dotato di personalità internazionale.

Il secondo punto è se realmente il Rolando si trovi nell'asserita posizione apicale in tale realtà statale.

L'indagine del collegio arbitrale si è quindi incentrata sull'apprezzamento della documentazione prodotta in merito dal Rolando, mentre si è dovuto prendere atto che il Ferraro nulla ha prodotto a prova contraria, limitandosi ad eccepire che la Repubblica Italiana non ha ancora a tutt'oggi riconosciuto l'entità del Principato di San Bernardino e che questo, a suo dire, è dimostrazione della sua inesistenza.

Si esamineranno in seguito nel merito le rispettive posizioni.

È tuttavia necessario ricordare, sul piano metodologico, gli elementi che la dottrina e la normativa costituzionale e internazionalistica indicano perché uno stato si consideri esistente, che – facendo una sintesi delle varie tendenze – si possono riassumere in: 1) popolo, 2) territorio e 3) sovranità. Questo collegio ha quindi ritenuto necessario esaminare alla luce di tali principi la documentazione prodotta e le relative allegazioni di parte.

Nascita del Principato di San Bernardino

Il Rolando ha innanzitutto prodotto un atto notarile rogato il 30 settembre 2013, presso la Repubblica di San Marino, in cui si attesta di un gruppo di persone che dichiarano di costituire un nuovo stato denominato Principato di San Bernardino, su un'isola recentemente emersa e situata sul Mar Rosso alle coordinate 15,1588 N e 42,1019 E.

Tale isola, precedentemente chiamata Afrodite, si trova vicino alla Repubblica dello Yemen, dal quale però non risulta sia mai stata territorialmente reclamata ed è stata affidata alle cure del Rolando da un'organizzazione internazionale nota come AMOMU o Arcipelago Multioceanico delle Micronazioni Unite, a sua volta collegata con la *Organization of Emerging African States* (OEAS) con una nota diplomatica del 10 giugno 2012.

La pretesa del Principato verso questo territorio appare come fatto notorio, di cui si riscontra peraltro traccia sull'enciclopedia telematica Wikipedia, che da oltre tre anni, nell'articolo (vedi https://en.wikipedia.org/wiki/Zubair_Group) in lingua inglese, relativo all'arcipelago delle Isole Zubair, indica chiaramente tale isola col nome di Principato di San Bernardino. Questo collegio trova significativo che la suddetta dicitura non sia mai stata modificata in circa quattro anni.

Trattative diplomatiche e riconoscimenti di stati

Il Rolando ha inoltre presentato documentazione dimostrante che il Principato di San Bernardino ha ricevuto il riconoscimento ufficiale di due stati, l'Abcasia e l'Ossezia del Sud ed è in trattative con diversi stati per il mutuo riconoscimento e segnatamente: Benin, Georgia, Namibia, Niger, Regno Unito, Togo, Zimbabwe. Invero il carteggio presentato dal Rolando è più vasto e include diversi altri stati con cui è stata scambiata corrispondenza, ma di quelli qui indicati si possono riscontrare delle vere e proprie note diplomatiche, nelle



Resumo fatto
Galeazzo

quali ambasciatori e altri dignitari si rivolgono direttamente al medesimo come "Sua Altezza Serenissima Gianni Rolando, Principe di San Bernardino", in diversi casi esprimendo esplicitamente l'auspicio di una conclusione di quelle che appaiono come vere e proprie trattative per il riconoscimento diplomatico tra stati.

Valutazione delle prove addotte

Valutando nell'insieme la documentazione prodotta, questo collegio giunge alla conclusione che il Principato di San Bernardino è soggetto dotato di personalità internazionale e come tale riconosciuto da alcuni stati.

Abcasia e Ossezia del Sud hanno già instaurato rapporti diplomatici con il medesimo, riconoscendolo esplicitamente come uno stato. Che nessuno di questi due paesi sia riconosciuto dalla Repubblica Italiana non ha alcuna rilevanza. In questo contesto, in quanto si tratta di stati comunque riconosciuti da altri stati e indubbiamente parte della comunità mondiale. Il solo fatto che entrambi abbiano riconosciuto il Principato di San Bernardino potrebbe essere di per se un motivo sufficiente per stabilire l'esistenza di questo principato.

Tuttavia anche l'esistenza di trattative diplomatiche del Principato con gli altri stati suindicati, è un potente indizio della sua realtà, pure in mancanza di un trattato di riconoscimento e dell'instaurazione di missioni diplomatiche.


Infatti le relazioni tra stati non cominciano al momento del riconoscimento formale, ma al contrario il riconoscimento reciproco degli stati è un frutto dell'instaurazione anche informale ma pur sempre reale di rapporti, che implicano la reciproca consapevolezza di un'esistenza (vedere Curti Gialdino, *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, Giappichelli, Torino, 2014, pag. 58-60).

Quanto alla sussistenza degli altri due elementi costitutivi di uno stato, quali popolo e territorio, si ritiene che gli stessi si possano facilmente riscontrare dalla documentazione prodotta.

Stabilita quindi sul piano internazionale l'esistenza del Principato di San Bernardino, resta da valutare la posizione del Rolando al suo interno e la sua pretesa di esserne a capo.

Su questo punto, viene invero molto difficile poter sostenere niente di diverso dalle affermazioni del Rolando, in quanto ogni e qualsiasi fonte di informa-

Rolando Ferraro



zione a disposizione, sia presentata in sede di arbitrato, che disponibile su Internet, converge in maniera univoca e incontrovertibile sul fatto che il Principe di San Bernardino è la persona di Gianni Rolando.

Da questo discende altresì che il Principe di San Bernardino, in persona di Gianni Rolando possiede tutte le prerogative che il diritto interno del Principato potrà prevedere per il suo Capo di Stato. Esse includono (come richiesto di accertare nel compromesso di arbitrato) il “privilegio di immunità diplomatica, diritto di extraterritorialità nella sua residenza e la qualità di *fons honorum*” ovvero il potere di conferire a sua volta titoli nobiliari originali del Principato.

Tutto questo premesso,

IL COLLEGIO

sottoindicato, in risposta al quesito posto nel compromesso di arbitrato ha emesso la seguente


SENTENZA

“Giovanni Rolando è realmente, sotto il nome regale di Gianni, il Principe dello Stato Sovrano di San Bernardino, con privilegio di immunità diplomatica, il diritto di extraterritorialità nella sua residenza e la qualità di fons honorum”.


Dispone il deposito presso il Tribunale di Sassari ai fini dell'esecutività ex art. 825 cpc, a cura e spese della parte che ne abbia interesse.

Sassari, 28 novembre 2016


Il Collegio arbitrale



avv. Marina Romeo



ab. Rosanna Serra



avv. Casimiro Mastino

Tribunale civile di Sassari

Istanza ex art. 825 cpc

Giovanni Rolando, nato a Tortona il 24 maggio 1953, residente in Ravenna, via di Roma, 42, cf RLN GNN 53E24 L304 L, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al presente atto, dall'avv. Casimiro Mastino (cf MST CMR 58M13 I452 F) presso il cui studio in Sassari, viale Umberto I, 98, int. 9 è elettivamente domiciliato, il quale dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura, a mezzo fax al numero 0794125256 oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo: *mastinoandpartners@pec.gmail.it*

PREMESSO

1. Che, in conformità del compromesso di arbitrato del 18 novembre 2016 [**All. 1**], l'istante proponeva domanda di arbitrato nei confronti di **Giuseppe Ferraro**, nato a Palizzi (RC) il 5 febbraio 1940 residente in Genova, corso Ales de Stefanis, 7/44, cf FRR GPP 40B05 G277 P, nella sua qualità di presidente dell'Associazione Nobiliare Cisalpina;
2. Che, all'esito del giudizio arbitrale [**All. 2**], il nominato Collegio Arbitrale, con lodo depositato il 28 novembre 2016, indicato in epigrafe come sentenza arbitrale, disponeva quanto segue: *“Giovanni Rolando è realmente, sotto il nome regale di Gianni, il Principe dello Stato Sovrano di San Bernardino, con privilegio di immunità diplomatica, il diritto di extraterritorialità nella sua residenza e la qualità di fons honorum”* [**All. 3**];
3. Che è intenzione della parte istante fare eseguire il lodo *de quo*.

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Sassari affinché, previo accertamento della regolarità formale del lodo, voglia, ai sensi dell'art. 825 cpc, dichiarare esecutivo il lodo sottoscritto in data 28 novembre 2016 dal Collegio Arbitrale all'esito della procedura arbitrale promossa da Giovanni Rolando, nato a Tortona il 24 maggio 1953, nei confronti di **Giuseppe Ferraro**, nato a Palizzi (RC) il 5 febbraio 1940, nella sua qualità di presidente dell'Associazione Nobiliare



Cisalpina.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Copia conforme della convenzione di arbitrato;
2. Copia conforme del verbale di collegio arbitrale del 25 novembre 2016
3. Copia conforme del lodo.

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il presente procedimento va versato, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, un contributo unificato in misura fissa pari ad € **98,00**.

Sassari, 7 dicembre 2016

avv. Casimiro Mastino



Tribunale Ordinario di Sassari

Proc. N. 3638 /2016 RUOLO VG

DECRETO di ESECUTORIETA' di LODO ARBITRALE

Il Presidente,

letto il lodo del Collegio Arbitrale in data 28 novembre 2016 e gli atti allegati,

rilevato che lo stesso è formalmente regolare,

visto l'art. 825 C.P.C.

dichiara esecutivo il lodo

nella controversia fra GIOVANNI ROLANDO e GIUSEPPE FERRARO.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Sassari lì 02/01/2017

IL PRESIDENTE

Dr. Silvio Lampus





avv. Casimiro Mastino

viale Umberto I, 98 - 07100 Sassari (SS)

Tel: 079272076 - Fax: 0794125256 - Mobile: 3332588966

Email: mastinolawfirm@tiscali.it - PEC: mastinoandpartners@pec.gmail.it

CF: MSTCMR58M13I452F - P.IVA: 02105660902

Attestazione di Conformità

Il sottoscritto **Avvocato Casimiro Mastino** attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis, 16 undecies, comma 3 e 16 decies del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che i seguenti file:

all_3_-_sentenza_arbitrale.pdf, contenente la copia informatica estratta dal fascicolo informatico della sentenza arbitrale relativa al riconoscimento di Giovanni Rolando come Sovrano del Principato di San Bernardino

Impronta: 02e2d5805d512fab6b72f2d9a7d2e71b245350b7df
78bbd4e696d4fb5ec1d881,

Riferimento temporale: Mar, 18 Feb 2020 10:59:33 UTC,

istanza_di_deposito_del_lodo_ex_art_825_cpc.txt, contenente la copia per immagine della istanza di deposito della sentenza arbitrale di cui sopra

Impronta: 1fd1022117d2632297b03b4c63bca1147d7fc79ece
c7a00f41ce58d2019907f2,

Riferimento temporale: Mar, 18 Feb 2020 10:52:45 UTC,

19871440s.pdf, contenente la copia per immagine del decreto di esecutorietà emesso dal tribunale di Sassari nella causa VG n. 3638/2016.

Impronta: 062f336d3d1e4228a75f3dcfab370d8e0930994aa0
7ec9182964c444df380f1e,

Riferimento temporale: Mar, 18 Feb 2020 10:56:43 UTC,

sono conformi ai documenti dai quali sono stati estratti.

Sassari, 18/02/2020

Firmato digitalmente da Avvocato Casimiro Mastino

